



Mirandola li. **18.12.2007**

Prot...**19893/8.4**

Ordinanza n...**25**

Oggetto: ORARI PER LE ATTIVITA' DI PHONE CENTER, INTERNET POINT E SERVIZI DI TRASMISSIONE VIA FAX CHE UTILIZZANO TECNOLOGIE VOIP: MODIFICA ORDINANZA N. 3 DEL 17.05.2006

IL SINDACO

Visto l'art.50 co.7 del D.lgs 267/2000;

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.2006, esecutiva dal 17.02.2006, sono stati approvati indirizzi in materia di orari per le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, spesso definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);

Rilevato che con la suddetta delibera si è voluto "adottare indirizzi per lo svolgimento di tali attività che equiparino le medesime, dal punto di vista dell'orario di apertura, alle attività commerciali di vendita alla quali possono essere associate";

Vista la propria ordinanza n. 3 del 17.05.2006 prot. 7755 recante ad oggetto "Orari per le attività di phone center, internet point e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie voip";

Rilevato che in tale ordinanza non è stato previsto l'orario che le attività di phone center debbano osservare quando le stesse vengano svolte in abbinamento con attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria;

Rilevato, altresì, che nella stessa ordinanza al punto 4) si prevede che quando l'attività di phone center venga svolta in abbinamento con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nello stesso locale, l'esercizio di somministrazione in cui il phone center è inserito debba osservare l'orario previsto per gli esercizi commerciali, cioè dalle 7,00 alle 22,00, non superando il limite delle 13 ore giornaliere e con l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, fatte salve le deroghe approvate dal Comune;

Ritenuto, pertanto, di precisare che, quanto previsto al punto 4) dell'ordinanza n. 3 del 17.05.2006 prot. 7755 si applichi anche nel caso in cui l'attività di phone center venga svolta in abbinamento con l'attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria;

Tenuto conto dei pareri espressi dalle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti espresso nella seduta della Consulta Economica in data 10.12.2007;

Ritenuto di provvedere in merito;



ORDINA

- di modificare il punto 4) della propria ordinanza n. 3 del 17.05.2006 prot. 7755 recante ad oggetto “Orari per le attività di phone center, internet point e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie voip” come segue:
 - “4) Quando l’attività di phone center viene svolta in abbinamento con l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o con attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria in locali separati, il phone center deve osservare l’orario previsto al precedente punto 2).
 - Quando l’attività di phone center viene svolta in abbinamento con l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o con attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria nello stesso locale, l’esercizio in cui il phone center è inserito deve osservare l’orario previsto al precedente punto 2)”;
- di eliminare il punto 7) della suddetta ordinanza (entrata in vigore) stante che la stessa è vigente dal 20.05.2006;
- di precisare che quando l’attività di phone center viene svolta in abbinamento con attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria non possa applicarsi quanto previsto al punto 5 c) dell’ordinanza n.13 del 11.05.2000 prot.9314 e successive modificazioni;
- di dare atto che, a seguito della modifica sopraindicata il testo coordinato della propria ordinanza n. 3 del 17.05.2006 prot. 7755 risulta essere quello riportato nell’allegato “A” al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO

Luigi Costi



**ORARI PER LE ATTIVITA' DI PHONE CENTER, INTERNET POINT
E SERVIZI DI TRASMISSIONE VIA FAX CHE UTILIZZANO TECNOLOGIE VOIP
(testo coordinato con le modifiche successivamente apportate)**

IL SINDACO

ORDINA

che le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, spesso definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) siano soggette alle seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

- 1) le attività di phone center, internet point ed i servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip), associate ad altre attività di tipo commerciale devono osservare l'orario prescelto per l'attività commerciale ad essi collegata.
L'apertura, pertanto, non può avvenire prima delle ore 7,00 e la chiusura non oltre le 22,00. L'orario di apertura non può superare le 13 ore giornaliere, deve essere osservata la chiusura infrasettimanale obbligatoria di una mezza giornata e la chiusura domenicale e festiva, salvo i casi di deroga previsti dalla legge e dalle vigenti ordinanze sindacali.
- 2) le attività di phone center, internet point e trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) esercitate come esclusiva di erogazione di servizi, devono osservare il seguente orario:
 - a) **Individuazione dei limiti dell'orario di vendita e fascia giornaliera**
L'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle 13 ore giornaliere nel rispetto dei seguenti limiti:
 - ⇒ APERTURA: non prima delle ore 7.00;
 - ⇒ CHIUSURA: non oltre le 22;
 - b) **Chiusura domenicale e festiva**
L'esercente deve osservare la chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive, salvo i casi di deroga previsti dalle vigenti ordinanze sindacali per le attività di vendita.
Si considerano festive le giornate in cui ricade una festività nazionale italiana.
In occasione di festività tipicamente locali (es. festa del Patrono) la chiusura è facoltativa.
- 3) le attività di internet point ed i servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip), associati ad attività di pubblico esercizio o circolo privato, devono osservare l'orario prescelto per l'attività di pubblico esercizio o circolo privato.



- 4) Quando l'attività di phone center viene svolta in abbinamento con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o con attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria in locali separati, il phone center deve osservare l'orario previsto al precedente punto 2).

Quando l'attività di phone center viene svolta in abbinamento con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o con attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria nello stesso locale, l'esercizio in cui il phone center è inserito deve osservare l'orario previsto al precedente punto 2).

5) Pubblicità degli orari

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

6) Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

IL SINDACO

Luigi Costi